SCHEMA ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaventi , il giorno del mese di in Genova,
tra
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in seguito A.M.I.U. Genova S.p.A.), in persona del
proprio Legale Rappresentante, dott il
, con sede in Genova, via D'Annunzio 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
03818890109, iscritta alla Camera di Commercio di Genova al Numero GE-355781 del R.E.A.
e
1) La società (in seguito anche Prestatore), in persona del legale rappre-
sentante Sig, nato a il, con sede in
, via, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n
iscritta alla Camera di Commercio di al Numero del R.E.A.
2)
3)
4)
5)
PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti, relativamente al servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone (codice CER 190703).

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U. Genova S.p.A. alla conclusione di eventuali contratti successivi da esso derivanti, ma dà origine unicamente all'obbligo, per ogni singolo aggiudicatario, eventualmente di procedervi a seguito di richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il servizio dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico delle Società aderenti al presente accordo quadro saranno applicate le penali previste nell'articolo 12 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 2 (*due*) decorrenti dall'avvio del primo intervento.

Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà stipulare eventuali singoli contratti.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di mesi 6 (*sei*) dopo la scadenza, purché nel rispetto dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI OFFERTI

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'Accordo Quadro, stipulato con più operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici), ammonta a complessivi € 600.000.

I singoli affidamenti, nonché le condizioni oggettive per determinare quale/i degli Operatori Economici parti dell'Accordo Quadro effettuerà/nno le prestazioni, verranno effettuati secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

La prestazione, a seguito della stipula del presente Accordo Quadro con i primi cinque in graduatoria, non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto l'importo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni ivi previste.

1) L'impresa.....ha offerto una percentuale di sconto sul prezzo unitario a tonnellata del....% ed un conseguente importo di Euro.......

2)

3)

4)

5)

ARTICOLO 4 - CAPITOLATO D'APPALTO

L'Accordo Quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale che la Società dichiara di conoscere, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'Accordo Quadro le relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni caso, ciascuna Societàsi obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico di ciascuna Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Con riferimento a ciascun contratto specifico ogni Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione del servizio ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento del servizio, già previste all'art. 10 del capitolato, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con A.M.I.U. Genova S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é 8281152ECD

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente Accordo Quadro, e dei conseguenti contratti applicativi non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ciascun appaltatore, o Subappaltatore o Subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 7 - GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, le imprese, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 presentano per ogni singolo contratto esecutivo una garanzia pari all' 10% dell'importo presunto contrattuale di competenza del singolo operatore..

Dette garanzie, previe eventuali necessarie proroghe, resteranno vincolate per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che A.M.I.U. Genova S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 - DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto delle controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Prestatore dovrà essere in possesso di apposita polizza/e assicurativa/e.

Qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il singolo contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Prestatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ciascuna società in sede di esecuzione del servizio è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Prestatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli contratti di servizio, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Prestatore si impegna a presentare, almeno giorni 20 (*venti*) giorni dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Prestatore dichiara, con la sottoscrizione dei singoli Contratti, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la controparte da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Prestatore si obbliga a trasmettere ad AMIU Genova SpA entro giorni 20 (*venti*) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016, A.M.I.U. Genova S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore -

attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà facoltà di risolvere i Contratti, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Prestatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, il Prestatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, i committenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento di ciascun Prestatore agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. Genova S.p.A. assegnerà un termine, non inferiore a giorni 15 (*quindici*), per porre fine all'inadempimento.

Nel caso in cui il Prestatore non adempia, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà risolvere di diritto l' Accordo Quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il presente Accordo Quadro e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) mancata reintegrazione della/e cauzione/i eventualmente escussa/e entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di servizio, ai sensi del precedente articolo 8;
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 12 del Capitolato Speciale;
- g) qualora le transazioni di cui al presente affidamento non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Prestatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei rispettivi contratti i seguenti casi:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della ga-

ra e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di escutere la/e cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Prestatore con lettera Raccomandata AR. In ogni caso, resta fermo il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 13 - RECESSO

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Prestatore, anche se non gravi.

In tali casi, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di servizio.

In ogni caso di recesso il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della servizio in favore delle controparti.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di servizio, a pena di nullità del-

le cessioni medesime.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, A.M.I.U. Genova

S.p,A,, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l' Accor-

do Quadro e/o i contratti di servizio.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del

presente Accordo Quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria -

Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segre-

teria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società che,

come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Allegati.....